

REGOLAMENTO (UE) 2018/97 DELLA COMMISSIONE**del 22 gennaio 2018****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli edulcoranti nei prodotti da forno fini****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione ha concluso che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l'uso di E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».
- (4) L'uso di edulcoranti nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» è stato autorizzato dalla direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio ⁽³⁾. Il gruppo di alimenti «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» comprendeva gli «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)», disciplinati dalla direttiva 89/398/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾. Tale direttiva stabiliva una definizione comune per i «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare» e prevedeva la possibilità di adottare disposizioni specifiche per quanto riguarda gli «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)», una categoria di alimenti che rientrava nella definizione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
- (5) Dalle conclusioni della relazione della Commissione ⁽⁵⁾ sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di diabete è tuttavia emerso che non vi erano le basi scientifiche per la definizione di specifici requisiti di composizione per tali alimenti. Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ ha inoltre soppresso la nozione di «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare», ivi compresa quella di «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)».
- (6) Di conseguenza l'autorizzazione di tali edulcoranti nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» conformemente all'articolo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non è più giustificata e tali prodotti non dovrebbero continuare ad essere commercializzati.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari (GUL 237 del 10.9.1994, pag. 3).

⁽⁴⁾ Direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (GUL 186 del 30.6.1989, pag. 27).

⁽⁵⁾ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di metabolismo glucidico perturbato (diabete) [1.7.2008, COM(2008) 392 def.].

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione (GUL 181 del 29.6.2013, pag. 35).

- (7) L'applicazione uniforme delle condizioni di autorizzazione all'uso degli edulcoranti garantirebbe inoltre chiarezza e il corretto funzionamento del mercato interno.
- (8) Nella categoria alimentare «07.2 Prodotti da forno fini» dovrebbero quindi essere soppresse le voci relative agli additivi alimentari E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame che si riferiscono all'uso «solo [nei] prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (10) Al fine di consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti uno qualsiasi di tali edulcoranti possano continuare ad essere commercializzati.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

—

ALLEGATO

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

1. Alla categoria alimentare 07.2 «Prodotti da forno fini» sono soppresse le voci relative agli additivi alimentari E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame per quanto riguarda l'uso «solo[nei] prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».
-